



29 novembre 2023

Modifica dell'ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

Rapporto esplicativo



Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Necessità di agire e obiettivi	3
1.2	Alternative esaminate e opzione scelta	3
2	Procedura preliminare	4
3	Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo	5
4	Punti essenziali del progetto	5
4.1	La normativa proposta	5
4.2	Attuazione	6
5	Commento alla disposizione	6
6	Ripercussioni	8
6.1	Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni	8
6.2	Ripercussioni sull'economia.....	8
7	Aspetti giuridici	9
7.1	Costituzionalità	9
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	9
7.3	Forma dell'atto.....	9
7.4	Protezione dei dati	10
1	Situazione iniziale	3
1.1	Necessità di agire e obiettivi	3
1.2	Alternative esaminate e opzione scelta	3
2	Procedura preliminare	4
3	Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo	5
4	Punti essenziali del progetto	5
4.1	La normativa proposta	5
4.2	Attuazione	6
5	Commento alla disposizione	6
6	Ripercussioni	8
6.1	Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni	8
6.2	Ripercussioni sull'economia.....	8
7	Aspetti giuridici	9
7.1	Costituzionalità	9
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	9
7.3	Forma dell'atto.....	9
7.4	Protezione dei dati	10

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La legge federale del 29 settembre 2017¹ sui giochi in denaro (LGD) conferisce ai giocatori esclusi dal gioco il diritto di chiedere la revoca dell'esclusione se viene meno il motivo che l'ha determinata (art. 81 cpv. 1 LGD). La richiesta di revoca va presentata alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione (art. 81 cpv. 2 LGD). Il diritto vigente non disciplina né a chi compete la procedura di revoca nel caso in cui la casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione non esista più, né a chi vanno trasmessi i dati che tali operatori hanno iscritto nel registro delle persone escluse. La presente modifica di ordinanza intende colmare tali lacune.

Questo vuoto normativo, emerso da un colloquio con l'autorità partner del Liechtenstein (*Amt für Volkswirtschaft, Abteilung Geldspiel*) dove una casa da gioco ha cessato la propria attività², va colmato per garantire i diritti dei giocatori. In Svizzera questo problema potrebbe porsi in vista del rilascio delle nuove concessioni alle case da gioco, dopo la scadenza di quelle attuali alla fine del 2024. È infatti probabile che almeno una delle case da gioco esistenti perderà la propria concessione ed è pertanto necessario colmare quanto prima il vuoto normativo emerso. L'obiettivo è far entrare in vigore la nuova disposizione prima della scadenza delle attuali concessioni, quindi entro la fine del 2024.

Al 31 dicembre 2021 le persone escluse dal gioco erano 79 917. Prima dell'introduzione dei casinò online nel 2019, le case da gioco pronunciavano in media 3000-3500 esclusioni l'anno; dall'introduzione dei giochi online questo numero è salito fino a 12 000 all'anno³.

Dal 2019 anche le società di lotterie Swisslos e Loterie Romande sono collegate al registro delle esclusioni, ma contano solo una piccola quota di esclusioni dal gioco. Nel 2022 hanno escluso 66 persone (Swisslos 34, Loterie Romande 32)⁴.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nell'ordinanza del 7 novembre 2018⁵ sui giochi in denaro (OGD) occorre disciplinare la competenza per la procedura di revoca e per la trasmissione dei dati iscritti nel registro delle persone escluse nel caso in cui la casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione non esista più. Non è necessaria alcuna modifica della legge.

La legge conferisce ai giocatori il diritto di chiedere la revoca della loro esclusione dal gioco e attribuisce la competenza in materia di revoca alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione (art. 81 LGD). Nell'ordinanza occorre disciplinare solo il caso eccezionale in cui la norma di competenza prevista dalla legge non si applica. Le disposizioni fondamentali sui diritti e gli obblighi sono già previste dalla legge; qui si tratta solo di un disciplinamento subordinato eseguibile a livello di ordinanza.

La modifica non interferisce in modo significativo sulla situazione giuridica delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione⁶. La libertà contrattuale della nuova casa

¹ RS 935.51

² A luglio 2022 LIE2 AG ha chiuso l'attività del Casinò 96 a Balzers.

³ Cfr. www.esbk.admin.ch > Vigilanza sulle case da gioco > Protezione sociale e dipendenza dal gioco

⁴ Rapporto d'esercizio 2022 Gespa (Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro), pag. 13 (non disponibile in italiano)

⁵ RS 935.511

⁶ Cfr. anche JUDITH WYTTENBACH/KARL-MARC WYSS, in: Waldmann/Belser/Epiney, Basler Kommentar Bundesverfassung, 1a ed., Basel 2015, n. 8 segg. ad art. 164 Cost.

da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione responsabile ne risulta ulteriormente limitata, ma poiché il mercato dei giochi in denaro non è un mercato libero, la libertà economica difficilmente si applica all'attività privata in questo settore⁷.

Il numero di destinatari della modifica (massimo 23 case da gioco e 2 organizzatori di giochi di grande estensione) e di casi di applicazione della nuova disposizione è esiguo. Si presume infatti che le case da gioco non perderanno spesso la concessione né cesseranno l'attività.

La possibilità di prevedere una disposizione nell'ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018⁸ sulle case da gioco è stata esaminata e respinta poiché avrebbe portato a una soluzione parziale visto che quell'ordinanza non contempla gli organizzatori di giochi di grande estensione. Anche prevedendo nell'atto di concessione della casa da gioco subentrante un obbligo di presa in carico delle procedure di revoca e dei dati iscritti nel registro delle persone escluse, si colmerebbe la lacuna solo in parte. Da un lato perché questa soluzione contemplerebbe solo le case da gioco, dall'altro perché potrebbe capitare che una casa da gioco cessi l'attività senza che vi sia un concreto sostituto. Tale soluzione solleverebbe inoltre la questione della parità di trattamento tra tutte le case da gioco. È stata scartata anche la possibilità di attendere una soluzione all'interno del settore capace di rendere superflua una modifica legislativa. La legge non prevede tale possibilità, che non garantirebbe la certezza giuridica necessaria per i giocatori. È pertanto opportuno creare rapidamente una base legale chiara nella OGD.

2 Procedura preliminare

L'articolo 81 LGD prevede già il diritto dei giocatori di chiedere la revoca della loro esclusione dal gioco e la competenza in materia di revoca della casa da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione. L'articolo 82 LGD disciplina i principi applicabili alla tenuta del registro delle persone escluse (registro delle esclusioni). Non si tratta pertanto di istituire un nuovo obbligo, ma di estendere un obbligo già esistente delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione.

Inoltre la questione non è né particolarmente controversa né riguarda norme e principi fondamentali o disposizioni insolite; si tratta piuttosto di colmare la lacuna esistente per garantire la certezza del diritto. I casi di applicazione saranno rari e pertanto la fattispecie da disciplinare non è di ampia portata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge del 18 marzo 2005⁹ sulla consultazione (LCo).

Poiché la modifica dell'ordinanza è molto tecnica e non riguarda in misura considerevole i Cantoni, non è necessaria una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. e LCo). La disposizione viene applicata dalle case da gioco e dagli organizzatori di giochi di grande estensione, quindi al di fuori dell'Amministrazione federale; tuttavia, da una parte s'inserisce nel quadro del loro mandato pubblico di garantire la «protezione sociale» e dall'altra riguarda un caso specifico. Come accennato in precedenza, la LGD disciplina già la competenza e gli obblighi in materia di revoca delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione (art. 81 LGD) nonché la loro competenza e i loro obblighi in relazione alla tenuta del registro delle esclusioni (art. 82 LGD).

⁷ Sentenze del TF 2C_336/2021 del 18 maggio 2022 e 2C_61/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.3.1.

⁸ RS 935.511.1

⁹ RS 172.061

Le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d LCo non sono adempite e non è quindi necessaria una consultazione esterna.

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e le organizzazioni di protezione sociale sono state coinvolte nell'elaborazione della modifica dell'ordinanza, ed è stata condotta una consultazione informale presso l'Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), la Federazione Svizzera dei Casinò, Swiss Casinos e gli organizzatori di giochi di grande estensione (Swisslos e Loterie Romande).

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

In Liechtenstein la competenza per la revoca dell'esclusione dal gioco è disciplinata come in Svizzera: la casa da gioco che ha pronunciato l'esclusione decide in merito alla revoca¹⁰. Con la modifica del 22 novembre 2022 nel diritto del Liechtenstein è stato aggiunto un ulteriore capoverso che stabilisce la competenza nel caso in cui una casa da gioco cessi l'attività: in futuro sarà possibile presentare una richiesta di revoca dell'esclusione presso qualsiasi altra casa da gioco¹¹.

In Germania, la procedura è diversa: la richiesta di revoca di un'esclusione dal gioco va presentata all'autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo del Land dell'Assia (*Regierungspräsidium Darmstadt*; § 8b cpv. 2 in combinato disposto con § 8 cpv. 1 *Glücksspielstaatsvertrag 2021* del 29 ottobre 2020). Pertanto in caso di cessazione dell'attività non emergono i medesimi problemi di competenza.

La Francia prevede un sistema simile a quello tedesco: l'esclusione dal gioco è pronunciata dall'autorità nazionale dei giochi (*autorité nationale des jeux*) per una durata di tre anni in caso di esclusione volontaria (con proroga tacita) e per una durata massima di cinque anni se l'esclusione è richiesta da terzi¹². Scaduti tali termini, l'interessato può presentare una richiesta di revoca all'autorità menzionata. Quindi nemmeno qui si pone il problema della competenza.

In Austria non vi è ancora una banca dati comune sui giocatori esclusi. Il sistema per le esclusioni (*Sperrverbund*) è in fase di allestimento. Se un operatore di giochi cessa la propria attività, non sussiste ancora il problema della revoca di un'esclusione pronunciata esclusivamente per la propria casa da gioco¹³.

Pertanto, tra i Paesi citati solo il Liechtenstein presenta un vuoto normativo analogo che ha risolto con una modifica di ordinanza, ma con una soluzione diversa rispetto alla presente (cfr. cap. 5).

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

È stato proposto di integrare un nuovo articolo nell'ordinanza sui giochi in denaro (art. 85a OGD) allo scopo di disciplinare la competenza per la revoca dell'esclusione dal gioco di un giocatore che ne ha fatto richiesta e la trasmissione dei dati iscritti nel registro delle esclusioni

¹⁰ Art. 59 cpv. 1 *Spielbankenverordnung* del 21 dic. 2010 (SPBV, LGBl-Nr 2010.439; Spielbankenverordnung FL)

¹¹ Art. 59 cpv. 1a SPBV; LGBl-Nr 2022.335

¹² Art. L320-9-1 del *Code de la sécurité intérieure*, Livre III, Titre II

¹³ Bundesministerium Finanzen, Glücksspiel Bericht 2017-2019, n. 3.3 (non disponibile in italiano)

nel caso in cui una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione ha nel frattempo cessato la propria attività. In tal modo s'intende colmare la lacuna esistente.

4.2 Attuazione

Non sono necessarie ulteriori misure di attuazione. La modifica dell'ordinanza implica un lieve ampliamento di un obbligo esistente delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione. L'articolo 81 LGD prevede già l'obbligo di trattare le richieste di revoca dell'esclusione; in futuro potranno aggiungersi anche le richieste di persone che non sono state escluse dalla casa da gioco stessa o dall'organizzatore di giochi di grande estensione stesso, ma da un operatore di giochi che ha cessato la propria attività. L'articolo 82 LGD, completato dall'articolo 85 OGD, disciplina i principi applicabili alla tenuta del registro delle esclusioni e i relativi obblighi delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione.

5 Commento alla disposizione

Osservazioni preliminari

La disposizione proposta si basa sugli articoli 84 e 85 OGD, che vertono rispettivamente sulla revoca dell'esclusione dal gioco e sui dati del registro delle esclusioni. L'articolo 85a OGD disciplina la competenza in materia di revoca dell'esclusione e di trasmissione dei dati iscritti nel registro delle esclusioni nel caso particolare e raro in cui una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione cessi la propria attività.

Il capoverso 1 disciplina la trasmissione dei dati che figurano nel registro delle esclusioni. Il capoverso 2 disciplina la competenza per il trattamento delle richieste di revoca dell'esclusione dal gioco. Una casa da gioco non può revocare l'esclusione dal gioco pronunciata da un organizzatore di giochi di grande estensione e viceversa. La procedura di revoca va espletata da un organizzatore di giochi che gestisce lo stesso tipo di giochi dell'organizzatore che ha originariamente disposto l'esclusione. Lo stesso vale per la trasmissione dei dati del registro delle esclusioni: i dati registrati da una casa da gioco che ha cessato la propria attività vanno trasmessi a una casa da gioco; quelli registrati da un organizzatore di giochi di grande estensione che ha cessato la propria attività vanno invece trasmessi a un organizzatore di lotterie e scommesse sportive.

Capoverso 1

Il capoverso 1 disciplina la trasmissione dei dati del registro delle persone escluse iscritti da una casa da gioco o da un organizzatore di giochi di grande estensione non più in esercizio. Se è una casa da gioco a cessare la propria attività, i dati da questa iscritti vanno trasmessi alla casa da gioco più vicina sul territorio svizzero, se invece si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione, i dati da questo iscritti vanno trasmessi all'organizzatore di lotterie e scommesse sportive con la sede più vicina.

Se una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione cessa la propria attività, sussiste il rischio che non vi sia più un responsabile del trattamento dei dati iscritti secondo l'articolo 82 capoverso 3 LGD e l'articolo 85 capoverso 1 OGD, il che crea incertezza giuridica. Per colmare tale lacuna, è necessario disciplinare la competenza per il trattamento di questi dati.

La disposizione, che prevede la trasmissione «in blocco» dei dati del registro da parte della casa da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione, definisce in modo chiaro

la competenza, accresce la certezza giuridica e tutela i diritti dei giocatori esclusi. Per motivi tecnici e di responsabilità civile la trasmissione dovrebbe essere effettuata dall'amministrazione del sistema. La trasmissione richiede una base legale che la presente revisione intende creare.

Quanto all'amministrazione del sistema, il sistema svizzero per l'attuazione delle esclusioni dal gioco (VETO) dispone già di una funzione per trasmettere i dati da una casa da gioco a un'altra o da un organizzatore di giochi di grande estensione a un altro. È quindi possibile trasmettere a un'altra casa da gioco o a un altro organizzatore di lotterie e scommesse sportive tutti i dati relativi alle esclusioni dal gioco iscritti dall'operatore di giochi non più in esercizio. La trasmissione può quindi avvenire subito dopo la cessazione dell'attività della casa da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione.

Va infine menzionato l'articolo 98 lettera h LGD secondo cui per adempiere i propri compiti la CFCG può disporre, in caso di irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità. Su tale base la CFCG può informare la casa da gioco interessata anche in merito alla procedura applicata in caso di chiusura dell'attività.

Capoverso 2

Il capoverso 2 disciplina la competenza per il trattamento delle richieste di revoca dell'esclusione dal gioco nel caso in cui la casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione ha cessato la propria attività.

In questo caso il trattamento delle richieste di revoca compete all'operatore di giochi cui, secondo il capoverso 1, sono stati trasmessi i dati del registro. La competenza incombe quindi alla casa da gioco o all'organizzatore di lotterie e scommesse sportive avente la sede più vicina.

Si tratta di una soluzione semplice: per «la sede più vicina» s'intende il luogo raggiungibile nel più breve tempo possibile con i comuni mezzi di trasporto. In tal modo la competenza è facilmente determinabile, anche per i giocatori che desiderano richiedere la revoca della loro esclusione. La distanza in linea d'aria non viene presa in considerazione perché potrebbe portare a un risultato diverso. La soluzione proposta evita anche procedure parallele presso più case da gioco od organizzatori (p. es. nel caso in cui i giocatori avessero la possibilità di chiedere la revoca a qualsiasi altra casa da gioco o qualsiasi altro organizzatore di giochi di grande estensione in Svizzera) e le eventuali incertezze che potrebbero sorgere (p. es. differenze nell'assunzione dei costi per la procedura di revoca dell'esclusione dal gioco).

La possibilità di basarsi sulle zone previste per l'assegnazione delle concessioni è stata scartata perché tali zone sono definite in modo troppo vago per poter determinare una competenza¹⁴. Non è nemmeno possibile basarsi sul bacino di utenza di una casa da gioco, poiché nel caso dei giochi online sarebbe coinvolto l'intero territorio svizzero.

La situazione non è paragonabile a quella del Principato del Liechtenstein, dove secondo le nuove disposizioni è competente ogni altra casa da gioco (cfr. cap. 3). La lingua nazionale unitaria e la limitata estensione geografica del Paese rendono le differenze tra le singole procedure di revoca dell'esclusione dal gioco meno marcate rispetto alla Svizzera¹⁵.

¹⁴ Cfr. il comunicato stampa del Consiglio federale del 27 aprile 2022 «Concessioni per le case da gioco: decisioni di principio del Consiglio federale».

¹⁵ Cfr. anche l'art. 59 cpv. 1 Spielbankenverordnung FL che stabilisce i requisiti minimi per la procedura di revoca.

L'espressione «organizzatori di lotterie e scommesse sportive» corrisponde alla formulazione dell'articolo 23 LGD. Così la disposizione interessa soltanto Swisslos e Loterie Romande, mentre sono esclusi eventuali organizzatori di giochi di grande estensione sotto forma di giochi di destrezza. L'esclusione è dovuta al fatto che non esistono ancora giochi di destrezza organizzati da terzi (cioè né da Swisslos né da Loterie Romande) cui si potrebbe estendere l'esclusione dal gioco secondo l'articolo 80 capoverso 3 LGD. Non è tuttavia escluso che in futuro tali giochi vengano autorizzati. Occorre partire dal presupposto che gli eventuali organizzatori di tali giochi avranno meno esperienza in materia di revoca delle esclusioni rispetto a organizzatori affermati come Swisslos o Loterie Romande.

La sede di riferimento è quella dell'organizzatore, poiché diversamente dalle case da gioco non esiste alcun luogo fisico in cui si gioca. Il bacino di utenza non è considerato poiché, in caso di un'eventuale cessazione dell'attività, non sarebbe fin da subito chiaro quale organizzatore ricopre quali Cantoni o regioni.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni

La modifica proposta, che introduce una nuova disposizione nell'ordinanza (art. 85a OGD), non ha ripercussioni di rilievo sulle finanze e sul personale.

Poiché non è prevista alcuna trasmissione di dati alle autorità di vigilanza, non sussiste alcun onere aggiuntivo in materia di protezione dei dati (cfr. n. 7.4).

6.2 Ripercussioni sull'economia

L'attuazione dell'articolo 85a OGD potrebbe generare per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di lotterie e scommesse sportive un lieve aumento dell'onere, legato all'eventuale gestione della trasmissione dei dati del registro delle persone escluse e al trattamento delle richieste di revoca delle esclusioni pronunciate dalle case da gioco o dagli organizzatori di giochi di grande estensione non più in esercizio.

Tale onere supplementare dovrebbe tuttavia essere esiguo. Le norme di competenza introdotte dalla modifica proposta s'iscrivono nel quadro delle competenze delle case da gioco e degli organizzatori di lotterie e scommesse sportive già previste dal diritto vigente: secondo gli articoli 81 LGD e 84 OGD l'esame delle richieste di revoca spetta alle case da gioco e agli organizzatori di giochi di grande estensione. Lo stesso vale per gli articoli 82 LGD e 85 OGD che stabiliscono i principi applicabili alla tenuta del registro delle esclusioni e i relativi obblighi delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione. Dovrebbero quindi già esistere le norme e i processi interni necessari per le procedure di revoca e per il trattamento dei dati del registro delle esclusioni.

Si presume inoltre che solo un numero limitato di giocatori esclusi chiederà la revoca, in quanto le richieste possono essere accolte solo se viene meno il motivo dell'esclusione¹⁶. Ad esempio nel 2021 gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive hanno dovuto esaminare solo 8 richieste di revoca (1 accolta da Swisslos e 7 respinte da Loterie Romande)¹⁷.

¹⁶ Art. 81 cpv. 1 LGD

¹⁷ Gespa, rapporto di valutazione: efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo nel 2021, 13 ott. 2022, n. 1.5 (non disponibile in italiano)

La modifica prevista dell'ordinanza sui giochi in denaro disciplina un caso raro. Si presume pertanto che le ripercussioni concrete sul carico di lavoro delle case da gioco e degli organizzatori di lotterie e scommesse sportive rimangano contenute.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il nuovo articolo 85a OGD si basa sull'articolo 106 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro tenendo conto degli interessi dei Cantoni. Secondo l'articolo 106 capoverso 5 Cost. la Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro, come il gioco eccessivo; adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

La legge sui giochi in denaro attua l'articolo 106 Cost. e disciplina l'ammissibilità dei giochi, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. In determinate circostanze le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione online escludono persone dal gioco (art. 80 LGD). L'articolo 81 LGD disciplina la revoca dell'esclusione dal gioco se viene meno il motivo che l'ha determinata. L'articolo 82 stabilisce i principi applicabili alla tenuta del registro delle esclusioni e i relativi obblighi. La modifica prevista dell'ordinanza sui giochi in denaro intende disciplinare la situazione particolare in cui una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione cessa la propria attività. Tale disposizione consente una migliore tutela dei diritti dei giocatori e s'inserisce nella legislazione vigente.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica dell'ordinanza è compatibile con il diritto internazionale vigente per la Svizzera, in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹⁸, il Patto internazionale del 16 dicembre 1966¹⁹ relativo ai diritti civili e politici e gli accordi bilaterali con l'Unione europea. Colma una lacuna nell'attuazione dei diritti dei giocatori esclusi. Garantisce inoltre che le procedure di revoca in caso di cessata attività rientrino anche nel futuro campo d'applicazione dell'Accordo del 20 ottobre 2022 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro.

7.3 Forma dell'atto

Il diritto dei giocatori inerente all'esame della loro richiesta di revoca dell'esclusione dal gioco e la competenza in materia di revoca della casa da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione sono disciplinati in forma generale a livello di legge (art. 81 LGD). L'articolo 82 LGD prevede che le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione tengano un registro delle esclusioni pronunciate.

A livello di ordinanza l'articolo 84 OGD precisa le modalità di revoca per determinati casi (esclusione dal gioco volontaria). L'articolo 85 OGD disciplina la questione dei dati iscritti nel registro nonché i principi e gli obblighi che in questo contesto emergono per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. L'articolo 85a OGD proposto intende disciplinare il caso eccezionale in cui la norma di competenza prevista dalla legge non è più applicabile (cessazione dell'attività della casa da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione che aveva pronunciato l'esclusione). Poiché la competenza generale per la pronuncia dell'esclusione dal gioco è già sancita dalla legge, con il nuovo articolo s'intende

¹⁸ RS 0.101

¹⁹ RS 0.103.2

colmare una lacuna prevedendo altre competenze in casi eccezionali. Si tratta di un disciplinamento subordinato che può essere attuato a livello di ordinanza (cfr. n. 1.2).

7.4 Protezione dei dati

La modifica introduce una norma di competenza in base alla quale una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione che ha cessato la propria attività trasmette «in blocco» i dati che ha iscritto nel registro delle esclusioni. Gli obblighi fondamentali delle case da gioco, degli organizzatori di giochi di grande estensione nonché delle autorità competenti in materia di giochi in denaro previsti dal diritto in materia di protezione dei dati (p. es. la tenuta del registro delle esclusioni o il trattamento dei dati) restano invariati (cfr. art. 51, 82, 101 e 110 LGD). La legge federale del 25 settembre 2020²⁰ sulla protezione dei dati (LPD) è applicabile a tutti gli attori nel settore dei giochi in denaro.

La cessazione d'esercizio di una casa da gioco comporta una difficoltà in termini di protezione dei dati che la presente modifica di ordinanza non può risolvere del tutto. La casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione ha iscritto dati sul comportamento di gioco del giocatore escluso: nel quadro dell'individuazione precoce gli organizzatori sono obbligati a osservare il comportamento di gioco tenendo conto del pericolo potenziale del gioco (art. 78 LGD in combinato disposto con l'art. 90 OGD). Senza tali indicazioni sul concreto comportamento di gioco che ha originariamente causato l'esclusione, può essere più difficile valutare se un'esclusione è ancora giustificata o no.

Se una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione cessa la propria attività, in molti casi i dati raccolti vanno di fatto persi. Sebbene per determinati dati vi sia un termine di conservazione che va rispettato anche oltre la cessazione dell'attività (cfr. art. 61 cpv. 1 OGD²¹), non è sempre garantito che i giocatori esclusi potranno continuare a far valere il loro diritto secondo l'articolo 25 o 28 LGD. Se la casa da gioco fa parte di un gruppo avente una banca dati comune e un trattamento dei dati centralizzato, il problema non si pone. Diverso è il caso della casa da gioco divenuta incapace di agire. Se la cessazione d'esercizio è accompagnata da una procedura di fallimento e i dati soggiacciono alla facoltà di disporre della massa, i giocatori possono chiedere di consultarli all'amministrazione del fallimento (art. 242b della legge federale dell'11 aprile 1889²² sulla esecuzione e sul fallimento).

Il registro delle esclusioni secondo l'articolo 82 LGD riporta almeno il tipo, il motivo e il momento dell'esclusione, dati accessibili anche alla nuova casa da gioco o al nuovo organizzatore di giochi di grande estensione competente (art. 85 OGD). Per il resto quest'ultima o quest'ultimo dovrà basarsi sui dati forniti dal giocatore escluso. I giocatori sono in ogni caso in grado di fornire informazioni sulla loro salute (p. es. la prova di aver seguito una terapia contro le dipendenze) e sulla loro situazione finanziaria, così da consentire all'operatore di giochi una prima valutazione. Per garantire una valutazione indipendente viene coinvolto uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto. Pertanto è possibile eseguire un esame approfondito della richiesta di revoca anche in assenza di dati sul comportamento di gioco del giocatore escluso.

La possibilità di una trasmissione dei dati alle autorità di vigilanza competenti allo scopo di garantire l'accesso ai dati anche dopo la cessazione dell'attività è stata esaminata e respinta; i principi della non eccedenza dei dati e della loro minimizzazione sono infatti contrari. Sarebbe sproporzionato trasmettere tutti i dati personali dei giocatori esclusi a un'autorità

²⁰ RS 235.1

²¹ I dati del sistema elettronico di conteggio e di controllo e del sistema di registrazione dei dati vanno conservati per almeno 5 anni.

²² RS 281.1

federale o intercantonale cui si applica per analogia la LPD (art. 45 della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale). Potrebbe trattarsi persino di dati personali degni di particolare protezione²³. Sarebbe sproporzionato anche l'onere che si genererebbe per le autorità di vigilanza allo scopo di garantire un trattamento dei dati conforme alla legge. L'articolo 82 LGD non prevede l'accesso al registro delle esclusioni per le autorità di vigilanza.

È pertanto più adeguata una procedura su misura per il singolo caso. La nuova norma di competenza per la trasmissione dei dati iscritti da una casa da gioco o da un organizzatore di giochi di grande estensione non più in esercizio consentirà almeno al nuovo concessionario competente di modificare i dati nel registro, in particolare se un'esclusione viene revocata. Se si prospetta una cessazione d'esercizio, l'autorità di vigilanza competente (CFCG o Gespa) dovrà fare in modo che la casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione informi i giocatori esclusi in merito all'imminente chiusura e al loro diritto di richiedere i propri dati (per tempo). In tal modo i giocatori esclusi potranno ottenere, nella misura necessaria, i propri dati personali.

²³ P. es. possibili indicazioni sulla dipendenza dal gioco o azioni penali.